

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI



EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni entro il 1 ottobre 2018 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

INDICE

INTRODUZIONE	7
ABROGAZIONE OIC 7 I CERTIFICATI VERDI.....	8
EMENDAMENTO OIC 28 PATRIMONIO NETTO – WARRANT.....	9
EMENDAMENTO OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – SIGNIFICATO DELLA PREVISIONE DI RILASCIO DELLA RISERVA DI COPERTURA IN PRESENZA DI PERDITE NON RECUPERABILI.....	10

NOTA

Al fine di dare evidenza delle modifiche apportate ai singoli principi contabili per effetto degli emendamenti, si evidenzia che il testo aggiunto è sottolineato ed il testo cancellato è ~~barrato~~.

INTRODUZIONE

Gli emendamenti, proposti nel seguente documento, sono stati approvati dal Consiglio di Gestione del 24 luglio 2018 ed hanno riguardato i seguenti principi contabili:

OIC 7 – I CERTIFICATI VERDI

OIC 28 – PATRIMONIO NETTO

OIC 32 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

ABROGAZIONE OIC 7 I CERTIFICATI VERDI

L'OIC propone di abrogare l'OIC 7 "*I Certificati Verdi*", in quanto la normativa sui certificati verdi, e quindi la loro validità, è terminata nel 2018.

EMENDAMENTO OIC 28 PATRIMONIO NETTO - WARRANT

Nell'ambito della raccolta di segnalazioni applicative è emerso che, posto che l'OIC 32 esclude dal proprio ambito di applicazione i contratti derivati aventi ad oggetto azioni proprie (par. 4 a)), non vi sono indicazioni nei principi contabili nazionali circa la valutazione al *fair value* dei *warrant* emessi. Infatti tali contratti sono considerati componenti di patrimonio netto e quindi rientrano nell'ambito di applicazione dell'OIC 28, come chiarito anche al paragrafo 10 delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* dell'OIC 32.

Nell'analizzare la segnalazione, l'OIC ritiene utile l'informazione circa il *fair value* dei *warrant* emessi stante la necessità per gli investitori di conoscere il potenziale effetto diluitivo derivante dal futuro esercizio di *warrant* emessi che prevedono la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori solo al momento dell'esercizio dell'opzione.

L'OIC osserva che l'OIC 28, al paragrafo 41, richiede che sia fornita la seguente informativa «*le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono*» (art. 2427 comma 1 n° 18 c.c.). Tale informativa non prevede di fornire informazioni circa il *fair value* dei contratti citati nell'art. 2427 comma 1 n.18 tra i quali rientrano anche i *warrant*.

Pertanto l'OIC propone di modificare l'OIC 28 "*Patrimonio netto*" come segue.

OIC 28 PATRIMONIO NETTO

(omissis)

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

41A. La nota integrativa include l'informativa sul *fair value* dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, al momento dell'emissione, l'effetto diluitivo non è prevedibile.

(omissis)

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(omissis)

49A. L'emendamento al paragrafo 41A, emesso in data XXX, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

(omissis)

50A. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 41A, emesso in data XXX, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

EMENDAMENTO OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – SIGNIFICATO DELLA PREVISIONE DI RILASCIO DELLA RISERVA DI COPERTURA IN PRESENZA DI PERDITE NON RECUPERABILI

Nell'ambito della raccolta di segnalazioni applicative è stato chiesto di chiarire il significato delle previsioni di cui al paragrafo 87 c) e al paragrafo 114 c) (contabilizzazione delle coperture semplici) in base al quale il rilascio della riserva di copertura dei flussi finanziari deve avvenire quando negativa “*se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o più esercizi futuri*”, in quanto non appare evidente a quale fattispecie possano riferirsi. L'OIC osserva che tali paragrafi disciplinano il caso in cui l'operazione di copertura dà luogo nella sostanza ad un'operazione che nel suo complesso è una perdita per la società. Ciò accade, ad esempio, quando la copertura riguarda l'acquisto a termine di un bene destinato alla rivendita. In tal caso, se il prezzo d'acquisto del bene più il valore della riserva risulta superiore al valore di futura rivendita, la riserva negativa non può assumersi recuperabile. L'operazione sopra descritta rappresenta di fatto un contratto oneroso. Al fine di chiarire la natura della fattispecie l'OIC propone di emendare il testo dei paragrafi 87 sub c) e 114 sub c) modificando la voce di conto economico in cui classificare il rilascio di una riserva considerata non più recuperabile da D 19 d) *svalutazione strumenti finanziari derivati* a B 13 *altri accantonamenti*, per dare evidenza che si tratta di una fattispecie di contratto oneroso.

L'OIC osserva inoltre che trattandosi della rilevazione di effetti a conto economico in contropartita alla rilevazione di un contratto oneroso, si dovrebbero seguire le regole generali di classificazione previste dall'OIC 31, che richiederebbe una classificazione in base alla natura del fondo rischi. Nel caso in esame potrebbe risultare complesso individuare con precisione tale natura, dovendola ricercare, non tanto in un accordo singolo, quanto nella combinazione di due contratti, l'elemento coperto e il derivato di copertura. Data la complessità di tale valutazione si propone di indicare con precisione la voce di conto economico interessata, nello specifico la B13 usata per gli accantonamenti a fondo rischi ed oneri che non trovano classificazione in altre voci specifiche.

L'OIC prevede inoltre l'introduzione di un esempio illustrativo che esemplifichi le disposizioni dei paragrafi 87 c) e 114 c).

L'OIC propone pertanto di modificare l'OIC 32 “*Strumenti finanziari derivati*” come segue.

OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

(omissis)

OPERAZIONI DI COPERTURA

(omissis)

Coperture di flussi finanziari

87. Il rilascio della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi deve avvenire come segue:

a) (...)

b) (...)

c) tuttavia, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la riserva perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce B 13) ~~D) 19) d)~~ del conto economico dell'esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare.

(omissis)

Contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici

(omissis)

Coperture di flussi finanziari

114. Il rilascio della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi deve avvenire come segue:

a) (...)

b) (...)

c) tuttavia, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la riserva perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce B 13) ~~D) 19) d)~~ del conto economico dell'esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare.

(omissis)

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

137C. L'emendamento ai paragrafi 87c), 114c), emesso in data **XXX**, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

138C. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento ai paragrafi 87c), 114c), emesso in data **XXX**, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

(omissis)

ESEMPI ILLUSTRATIVI

Gli Esempi illustrativi non sono parte integrante del principio e non tengono conto delle componenti fiscali. I calcoli presenti negli esempi illustrativi contengono delle approssimazioni necessarie al fine di agevolarne la lettura. Le scritture contabili riportate in questa sezione sono da considerarsi a mero titolo esemplificativo. La stessa rappresentazione in bilancio può essere raggiunta utilizzando altre modalità di scritture contabili.

EL.31A. Rilascio a conto economico della riserva di copertura di flussi finanziari in presenza di perdite non recuperabili (cfr. paragrafi 87 c) e 114 c))

La società X al 30.06.2017 stipula un contratto forward per fissare il prezzo di acquisto di carbone a Euro 100 al kg con scadenza 31.03.2018, data in cui è previsto l'acquisto di 100 kg di carbone al prezzo a pronti a tale data.

Il derivato è designato di copertura dei flussi di cassa futuri.

La società rivende il carbone lavorato applicando un margine di lavorazione del 50% sul prezzo a pronti alla data di vendita.

Sulla base delle condizioni di mercato e delle previsioni di vendita la società al 31.12.2017 si trova nella seguente situazione:

- il prezzo del carbone è sceso notevolmente arrivando a Euro 40 al kg;
- il fair value del derivato imputato a riserva è negativo per Euro 6.000;
- il costo di acquisto del carbone, per via della presenza del forward, risulta essere Euro 10.000 [Euro 4.000 (Euro 40 * 100kg) più Euro 6.000 di fair value negativo del forward];
- la rivendita post-lavorazione frutterebbe, sulla base della stima fatta dalla società, non più di Euro 6.000 (applicando un margine del 50% al costo del carbone al 31.12.2017 pari a Euro 4.000).

Pertanto la società avrebbe una perdita complessiva di Euro 4.000 [Euro 10.000 (costo di acquisto del carbone Euro 4.000 più l'effetto della copertura Euro 6.000) meno Euro 6.000 ricavo da rivendita].

Al momento della stipula del forward, 30 giugno 2017, il fair value è zero e la società non effettua scritture.

<u>31 dicembre 2017</u>		<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
-		-	-
<u>Rilevazione del fair value del derivato</u>			
<u>B) 3)</u>	<u>strumenti finanziari derivati passivi</u>		<u>6.000</u>
<u>A) VII)</u>	<u>riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi</u>	<u>6.000</u>	
<u>Rilascio della riserva per perdite non recuperabili</u>			
<u>A) VII)</u>	<u>riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi</u>		<u>4.000</u>
<u>B13)</u>	<u>Altri accantonamenti</u>	<u>4.000</u>	

Le voci di bilancio al 31.12.2017 interessate sono le seguenti:

<u>Stato patrimoniale 31.12.2017</u>			
<u>Attivo</u>		<u>Passivo</u>	
-	-	<u>Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi</u>	<u>(2.000)</u>
		<u>Utile (perdita) dell'esercizio</u>	<u>(4.000)</u>
		<u>Derivati passivi</u>	<u>6.000</u>
<u>Totale attivo</u>	=	<u>Totale passivo</u>	

Ipotizzando che al 31 marzo 2018, data di acquisto del carbone e di regolamento del forward le condizioni di mercato e le previsioni di vendita non siano cambiate e che la società acquisti e rivenda immediatamente il carbone si avrebbero le seguenti scritture:

<u>31 marzo 2018</u>		<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
-		-	-
<u>Regolazione e chiusura del derivato</u>			
<u>B) 3)</u>	<u>strumenti finanziari derivati passivi</u>	<u>6.000</u>	
<u>C) IV)</u>	<u>Disponibilità liquide</u>		<u>6.000</u>
<u>A) VII)</u>	<u>riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi</u>	-	<u>2.000</u>
<u>C) I) I) a)</u>	<u>Materie prime</u>	<u>2.000</u>	-
<u>Acquisto del carbone</u>			
<u>B) 6)</u>	<u>Per materie prime sussidiarie e di consumo</u>	<u>4.000</u>	-
<u>D)</u>	<u>Debito</u>	-	<u>4.000</u>

<u>C) I) I) a)</u>	<u>Materie prime</u>	<u>4.000</u>	-
<u>B) II)</u>	<u>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</u>	-	<u>4.000</u>
	-	-	-
<u>Rivendita del carbone</u>		-	-
<u>A1</u>	<u>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</u>	-	<u>6.000</u>
<u>C) II)</u>	<u>Crediti</u>	<u>6.000</u>	-
<u>C) I) I) a)</u>	<u>Materie prime</u>	-	<u>6.000</u>
<u>B) II)</u>	<u>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</u>	<u>6.000</u>	-

Se la società non avesse rilasciato la perdita non recuperabile di Euro 4.000 in sede di valutazione al 31.12.2017 avrebbe posticipato la rilevazione della stessa in sede di chiusura dell'operazione.